SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 dicembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 novembre 2002.

Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 luglio 1931, n. 773;

Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741;

Visto il proprio decreto 31 luglio 1934 e successive modificazioni, recante norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento e l'impiego o la vendita di oli minerali e per il trasporto degli stessi;

Vista la legge 27 marzo 1969, n. 121, in merito all'impiego di contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento ed il trasporto degli oli minerali e loro derivati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera *f)*, e l'art. 107, comma 1, lettera *f)* n. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Ritenuto necessario apportare miglioramenti alla sicurezza degli impianti di distribuzione carburanti liquidi per autotrazione, attraverso l'impiego di serbatoi interrati aventi specifici requisiti tecnici;

Sentito il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577/1982;

Sentito il Ministro delle attività produttive;

Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 aprile 2002;

Espletata la procedura di informazione, ai sensi della direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di cui alla direttiva 83/189/CE;

Decreta:

Art. 1.

Scopo - Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto stabiliscono i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione presso gli impianti di distribuzione.

Art. 2.

Requisiti di progettazione, costruzione ed installazione dei serbatoi

1. I serbatoi interrati debbono essere progettati, costruiti ed installati nel rispetto della vigente normativa, in modo da assicurare:

a) il mantenimento dell'integrità strutturale durante l'esercizio;

b) il contenimento ed il rilevamento delle perdite;

c) la possibilità di eseguire i controlli previsti.

2. I serbatoi interrati sono:

a) a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine.

Le pareti dei serbatoi possono essere entrambe metalliche, con la parete esterna rivestita di materiale anticorrosione; la parete interna metallica e la parete esterna in altro materiale non metallico, purché idoneo a garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti; entrambe le pareti in materiale non metallico, purché resistenti alle sollecitazioni meccaniche ed alle corrosioni; parete interna non metallica ed esterna in metallo, rivestita in materiale anticorrosione;

b) a parete singola metallica od in materiale non metallico all'interno di una cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite. La cassa di contenimento può contenere uno o più serbatoi senza setti di separazione tra gli stessi.

3. Le tubazioni interrate di connessione tra serbatoi interrati e con le apparecchiature erogatrici di carburanti, progettate, costruite ed installate nel rispetto di quanto previsto nel comma 1, possono essere di materiale non metallico.

4. Per la prevenzione ed il contenimento delle perdite, i serbatoi devono essere dotati di:

a) un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di carico;

b) una incamiciatura o sistema equivalente per le tubazioni interrate funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite.

5. La capacità massima dei singoli serbatoi interrati è stabilita in 50 m^3. I serbatoi possono essere compartimentati e contenere prodotti diversi nei vari compartimenti.

6. Con riferimento al monitoraggio in continuo dell'intercapedine, di cui al precedente comma 2, è ammessa la centralizzazione dei sistemi, purché sia consentito il controllo dei singoli serbatoi. Nel caso di serbatoio compartimentato, ai sensi del precedente

comma 5, è ammesso il controllo dell'intercapedine mediante unico sensore ove questo sia idoneo alla segnalazione di ognuno dei prodotti detenuti.

7. Su ciascun serbatoio deve essere installata, in posizione visibile, apposita targa di identificazione che deve indicare:

a) il nome e l'indirizzo del costruttore;

b) l'anno di costruzione;

c) la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio;

d) la pressione di progetto del serbatoi e dell'intercapedine.

Art. 3.

Conduzione dei serbatoi interrati

1. Nella conduzione dei serbatoi interrati sono attuate tutte le procedure di buone gestione che assicurino la prevenzione dei rilasci, dei traboccamenti e degli sversamenti del contenuto.

2. Il conduttore del serbatoio provvede annualmente ad una verifica di funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento delle perdite secondo quanto previsto nel successivo art. 4 o in mancanza secondo le indicazioni fornite dal costruttore.

Art. 4.

Norme tecniche di riferimento da applicare ai serbatoi

1. I serbatoi legalmente fabbricati o commercializzati nei Paesi membri dell'Unione europea o da uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE, sulla base di norme armonizzate ovvero di norme o regole tecniche nazionali di detti Stati che permettono di garantire un livello di protezione ai fini della sicurezza antincendio equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere commercializzati per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

2. Al fine di dimostrare l'equivalenza del livello di sicurezza previsto dalla norma di riferimento a quello richiesto dalla presente regolamentazione, gli interessati presentano domanda, corredata della documentazione necessaria all'esame redatta in lingua italiana, diretta al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che la esamina tempestivamente e comunica al richiedente l'esito dell'esame, motivando l'eventuale diniego.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dell'interno 17 giugno 1987, n. 280, e modifica il decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934 ed il decreto ministeriale 1° luglio 1972.

2. Il presente decreto si applica alle nuove installazioni.

3. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.

Roma, 29 novembre 2002

Il Ministro: PISANU

02A14235

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 10 ottobre 2002.

Definizione degli organici dell'Agenzia Industrie Difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante norme di razionalizzazione nella finanza pubblica e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *c)*, che conferisce delega al Governo per la ristrutturazione degli arsenali e stabilimenti militari;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, recante disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa e, in particolare, gli articoli 4, 5 e 6, concernenti il reimpiego del personale civile conseguente ai processi di ristrutturazione;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale del 20 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 1998, di attuazione del citato decreto legislativo n. 459 del 1997;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante norme per la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, gli articoli 8 e 9, che disciplinano istituzione ed organizzazione delle agenzie, nonché l'art. 22, che istituisce l'Agenzia Industrie Difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa e, in particolare, l'art. 13, comma 2, che rinvia ad un decreto del Ministro della difesa la determinazione dell'organico definitivo dell'Agenzia stessa, in coerenza con le previsioni contenute nei piani di ristrutturazione delle unità produttive;

Visti inoltre, i commi 4 e 5 del citato art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 424 del 2000, che disciplinano rispettivamente l'inquadramento definitivo del personale dell'Agenzia Industrie Difesa e la restituzione al Ministero della difesa, anche agli effetti dell'eventuale messa in mobilità, dei dipendenti non rientranti nell'inquadramento definitivo, nonché i successivi comma 7, che prevede a regime la copertura

dell'organico mediante le ordinarie forme di reclutamento, e comma 8, il quale consente assunzioni per particolari esigenze e con contratti a termine;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1° giugno 2001 (registro n. 7, foglio n. 12), con il quale le seguenti unità produttive sono state affidate alla gestione dell'Agenzia Industrie Difesa: stabilimento militare «Ripristini e recuperi del munizionamento» di Noceto, stabilimento militare del «Munizionamento terrestre» di Baiano di Spoleto, stabilimento militare «Spolette» di Torre Annunziata, stabilimento militare «Propellenti» di Fontana Liri, stabilimento «Chimico farmaceutico» di Firenze, stabilimento «Produzione cordami» di Castellammare di Stabia;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 2001, concernente l'approvazione del regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Industrie Difesa;

Visto il decreto ministeriale del 9 gennaio 2002, con cui è stato approvato il piano di attività ed il bilancio di previsione 2002 dell'Agenzia Industrie Difesa;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto in data 10 luglio 2002, tra il Ministero della difesa e le organizzazioni sindacali, sul reimpiego del personale civile eccedente le esigenze dell'Agenzia e da restituire nella disponibilità della stessa amministrazione;

Vista la proposta di organico avanzata dall'Agenzia Industrie Difesa, conforme agli accordi intercorsi il 30 luglio 2002 tra il direttore generale dell'Agenzia stessa e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *l)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 424 del 2000;

Considerati a mente del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, i tempi tecnici necessari per il completamento della procedura di reimpiego del personale non inquadrato nell'Agenzia;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organico definitivo di personale civile delle unità operative in premessa, che transitano all'Agenzia Industrie Difesa di cui all'art. 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è determinato come segue:

stabilimento «Ripristini e recuperi del munizionamento» di Noceto: 119 unità;

stabilimento «Munizionamento terrestre» di Baiano di Spoleto: 271 unità;

stabilimento «Spolette» di Torre Annunziata: 310 unità;

stabilimento «Propellenti» di Fontana Liri: 217 unità;

stabilimento «Chimico farmaceutico» di Firenze: 87 unità;

stabilimento «Produzione cordami» di Castellammare di Stabia: 91 unità.

La ripartizione del personale di ciascuno stabilimento, secondo aree professionali e posizioni economiche, è stabilita come da tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. All'atto della determinazione dei fabbisogni dei profili professionali necessari, secondo gli organici di cui al comma 1, e contestualmente alla definizione del programma delle riconversioni professionali, sono individuate le unità di personale risultanti in esubero. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per effetto degli inquadramenti nella consistenza organica dell'Agenzia Industrie Difesa di cui al periodo precedente, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa.

3. Fermi restando i volumi organici complessivi di cui al comma 1, gli adeguamenti professionali ed organizzativi dei singoli stabilimenti sono stabiliti dal direttore generale dell'Agenzia Industrie Difesa in relazione alle effettive esigenze, secondo i piani di attività ed in coerenza con i criteri di gestione economica nonché sulla base degli accordi sindacali risultanti dalla contrattazione di agenzia, per la riconversione e riqualificazione del personale, e di quanto previsto dal regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia stessa approvato con decreto ministeriale 8 giugno 2001.

4. L'eventuale assunzione di personale avviene in conformità a quanto previsto dalla normativa richiamata in premessa e, in particolare, dall'art. 8 del regolamento di cui al comma 3.

Art. 2.

1. Il personale che non ha ottenuto l'inquadramento definitivo nell'Agenzia Industrie Difesa è restituito al Ministero della difesa per l'attuazione, prioritaria, della procedura di reimpiego nella stessa amministrazione ovvero per l'attivazione del procedimento di transito nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche. Tali procedure hanno inizio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e portate a termine nel più breve tempo possibile, secondo le modalità previste dalla vigente normativa contrattuale e dal protocollo d'intesa richiamato in premessa.

2. L'onere finanziario relativo al personale di cui al comma 1 è a carico dell'Amministrazione difesa.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo della Corte dei conti.

Roma, 10 ottobre 2002

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 12 Difesa, foglio n. 250

ALLEGATO

ORGANICI DEGLI STABILIMENTI

RIPARTIZIONE DEL PERSONALE PER AREE PROFESSIONALI E POSIZIONI ECONOMICHE

STABILIMENTO MILITARE RIPRISTINI E RECUPERI MUNIZIONAMENTO – NOCETO

AREA C	POS. ECON. C1	N° ADDETTI 3	
AREA B	POS. ECON. B2	N° ADDETTI 22	
AREA B	POS. ECON. B1	N° ADDETTI 90	
AREA A	POS. ECON. A1	N° ADDETTI 4	TOTALE 119

STABILIMENTO MILITARE MUNIZIONAMENTO TERRESTRE – BAIANO DI SPOLETO

AREA C	POS. ECON. C3	N° ADDETTI 2	
AREA C	POS. ECON. C2	N° ADDETTI 1	
AREA C	POS. ECON. C1	N° ADDETTI 8	
AREA B	POS. ECON. B2	N° ADDETTI 25	
AREA B	POS. ECON. B1	N° ADDETTI 229	
AREA A	POS. ECON. A1	N° ADDETTI 6	TOTALE 271

STABILIMENTO MILITARE SPOLETTE – TORRE ANNUNZIATA

AREA C	POS. ECON. C3	N° ADDETTI 2	
AREA C	POS. ECON. C2	N° ADDETTI 1	
AREA C	POS. ECON. C1	N° ADDETTI 12	
AREA B	POS. ECON. B2	N° ADDETTI 52	
AREA B	POS. ECON. B1	N° ADDETTI 234	
AREA A	POS. ECON. A1	N° ADDETTI 9	TOTALE 310

STABILIMENTO MILITARE PROPELLENTI – FONTANA LIRI

AREA C	POS. ECON. C2	N° ADDETTI 1	
AREA C	POS. ECON. C1	N° ADDETTI 9	
AREA B	POS. ECON. B3	N° ADDETTI 7	
AREA B	POS. ECON. B2	N° ADDETTI 48	
AREA B	POS. ECON. B1	N° ADDETTI 144	
AREA A	POS. ECON. A1	N° ADDETTI 8	TOTALE 217

STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE – FIRENZE

AREA C	POS. ECON. C1	N° ADDETTI 4	
AREA B	POS. ECON. B3	N° ADDETTI 1	
AREA B	POS. ECON. B2	N° ADDETTI 63	
AREA B	POS. ECON. B1	N° ADDETTI 13	
AREA A	POS. ECON. A1	N° ADDETTI 6	TOTALE 87

STABILIMENTO MILITARE PRODUZIONE CORDAMI – CASTELLAMMARE DI STABIA

AREA C	POS. ECON. C2	N° ADDETTI 2	
AREA C	POS. ECON. C1	N° ADDETTI 8	
AREA B	POS. ECON. B3	N° ADDETTI 2	
AREA B	POS. ECON. B2	N° ADDETTI 8	
AREA B	POS. ECON. B1	N° ADDETTI 66	
AREA A	POS. ECON. A1	N° ADDETTI 5	TOTALE 91

02A14214

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 novembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Wartec».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio per la ditta Stiefel Laboratories S.r.l., ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Stiefel Laboratories S.r.l., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178: WARTEC 5% soluzione cutanea confezione flacone da 3 ml + applicatore - A.I.C. n. 027447010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 26 novembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A14229

DECRETO 28 novembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Damide».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostitutito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 agosto 2000, n. 181, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta l'8 ottobre 2002, della ditta Errekappa Euroterapici S.p.a. che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto A.I.C. n. 554 del 19 novembre 2002 concernente il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto a nome della società Errekappa Euroterapici S.p.a.

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178: DAMIDE - 2,5 mg compresse rivestite 20 compresse - A.I.C. n. 025154016; ditta Errekappa Euroterapici S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 28 novembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A14228

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 novembre 2002.

Scioglimento di ventisei società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda;

Visti i pareri del Comitato centrale per la cooperazione del 26 settembre 2002 di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

Le seguenti ventisei società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda - senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400.

Società cooperative:

1) Società cooperativa Liberi Agricoltori Sorrentini - con sede in Sorrento - costituita in data 20 marzo 1962 per rogito notaio Fulvio Pinto, repertorio 10050 - registro società 273/62 - REA 223457 - BUSC 728;

2) Società cooperativa San Giovanni - con sede in Napoli - costituita in data 8 dicembre 1965 per rogito notaio Italo Pasolini, repertorio 28623 - registro società 45/66 - REA 241788 - BUSC 1005;

3) Società cooperativa Primo Settembre - con sede in Afragola - costituita in data 1º settembre 1964 per rogito notaio Italo Pasolini, repertorio 17461 - registro società 682/64 - REA 234469 - BUSC 1196;

4) Società cooperativa ALMA - con sede in Torre Annunziata - costituita in data 27 marzo 1956 per rogito notaio Ermani Zurlo, repertorio 5419 - registro società 258/56 - REA 194388 - BUSC 1448;

5) Società cooperativa Resurrezione - con sede in Grumo Nevano - costituita in data 27 dicembre 1947 per rogito notaio Pietro Carusi, repertorio 5154 - registro società 16/48 - REA 148443 - BUSC 2277;

6) Società cooperativa S.C.O.S.E.A. - con sede in Mariglianella - costituita in data 19 marzo 1947 per rogito notaio Antonio Triola, repertorio 769 - registro società 316/47 - BUSC 2349;

7) Società cooperativa Autotrasporti Granatello - con sede in Portici - costituita in data 21 giugno 1971 per rogito notaio Nicola Chiari, repertorio 45344 - registro società 434/71 - REA 281141 - BUSC 5107;

8) Società cooperativa La Rondinella - con sede in Scisciano - costituita in data 13 aprile 1972 per rogito notaio Guido Rega, repertorio 7375 - registro società 510/72 - REA 282499 - BUSC 5203;

9) Società cooperativa Agrumicoltori Penisola Sorrentina - con sede in Piano di Sorrento - costituita in data 21 febbraio 1974 per rogito notaio Carlo Iaccarino, repertorio 14843 - registro società 2010/74 - BUSC 5636;

10) Società cooperativa Punto Fermo - con sede in Napoli - costituita in data 21 ottobre 1975 per rogito notaio Giancarlo Laurini, repertorio 16427 - registro società 1719/75 - REA 298166 - BUSC 6807;

11) Società cooperativa Gangeamarket - con sede in Napoli - costituita in data 7 dicembre 1976 per rogito notaio Giuseppe De Luca, repertorio 99222 - registro società 9/77 - REA 304140 - BUSC 7222;

12) Società cooperativa Vallesana - con sede in Marano - costituita in data 19 novembre 1977 per rogito notaio Salvatore Sica, repertorio 6865 - registro società 124/78 - REA 312548 - BUSC 7480;

13) Società cooperativa Studio tecnico commerciale Luigi Manzo - con sede in Napoli - costituita in data 5 giugno 1978 per rogito notaio Tommaso Olivieri, repertorio 4205 - registro società 1419/78 - REA 545794 - BUSC 7789;

14) Società cooperativa Verso La Nostra Città - con sede in Casavatore - costituita in data 6 giugno 1979 per rogito notaio Luigi Finoja Sanseverino, repertorio 17052 - registro società 2064/79 - BUSC 8381;

15) Società cooperativa Giarrusso - con sede in Quarto - costituita in data 30 gennaio 1980 per rogito notaio Giuseppe Rotondano, repertorio 5977 - registro società 846/80 - REA 324400 - BUSC 8626;

16) Società cooperativa Sirio - con sede in Afragola - costituita in data 25 gennaio 1980 per rogito notaio Bianca Fusco, repertorio 92048 - registro società 1511/80 - REA 326060 - BUSC 8755;

17) Società cooperativa La Vittoria - con sede in Napoli - costituita in data 6 giugno 1980 per rogito notaio Tommaso Olivieri, repertorio 12436 - registro società 2386/81 - REA 333007 - BUSC 8881;

18) Società cooperativa Agro Produzioni Meridionali - con sede in Napoli - costituita in data 21 luglio 1980 per rogito notaio Pietro Pirolo, repertorio 197941 - registro società 2906/80 - REA 328842 - BUSC 8955;

19) Società cooperativa Cantiere Navale Ischia - con sede in Ischia - costituita in data 1º dicembre 1980 per rogito notaio Salvatore Biondi, repertorio 56748 - registro società 459/81 - REA 294864 - BUSC 9102;

20) Società cooperativa La Lausdominese - con sede in Mariglianella - costituita in data 31 marzo 1981 per rogito notaio Luigi Coppola, repertorio 26614 - registro società 2192/81 - BUSC 9345;

21) Società cooperativa La Giaccio 81 - con sede in Quarto - costituita in data 16 settembre 1981 per rogito notaio Giuseppe Rotondano, repertorio 7401 - registro società 3469/81 - REA 336605 - BUSC 9518;

22) Società cooperativa Solidarietà - con sede in Napoli - costituita in data 6 novembre 1981 per rogito notaio Enrico Santangelo, repertorio 1379 - registro società 3966/81 - REA 337883 - BUSC 9615;

23) Società cooperativa Ercole - con sede in Bacoli - costituita in data 18 dicembre 1981 per rogito notaio Nicola Morgante, repertorio 50206 - registro società 487/82 - REA 339018 - BUSC 9711;

24) Società cooperativa Soledad - con sede in Napoli - costituita in data 3 dicembre 1981 per rogito notaio Saggese, repertorio 5931 - registro società 563/82 - REA 342448 - BUSC 9714;

25) Società cooperativa Oasi - con sede in Poggiomarino - costituita in data 13 ottobre 1994 per rogito notaio Carlo Tafuri, repertorio 225662 - registro società 3366/95 - 532877 - REA 532877 - BUSC 13836;

26) Società cooperativa Solidarietà & Lavoro - con sede in Napoli - costituita in data 19 dicembre 1994 per rogito notaio Giuseppe Grasso, repertorio 19937 - registro società 2049/95 - REA 536614 - BUSC 13865;

Napoli, 18 novembre 2002

Il direttore: MORANTE

02A14182

DECRETO 18 novembre 2002.

Ricostituzione delle speciali commissioni del comitato provinciale INPS di Catanzaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 2090/2002 del 18 novembre 2002 con il quale è stato costituito il comitato provinciale INPS di Catanzaro;

Visto l'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, istitutivo delle speciali commissioni del comitato provinciale, competenti a decidere i ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi alla lettera *f)* del comma 1 dello stesso articolo;

Considerato altresì, che ai sensi del comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, occorre costituire le speciali commissioni, integrandone la composizione con la nomina di quattro rappresentanti delle categorie dei lavoratori autonomi;

Considerato che sono state consultate le seguenti associazioni di categoria:

Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Confederazione italiana coltivatori;

Confederazione produttori agricoli;

Per gli artigiani:

Associazione provinciale artigiani;

Confederazione nazionale artigiani;

Per gli esercenti attività commerciali:

Unione provinciale commercianti;

Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche;

C.I.D.E.C.;

U.S.A.R.C.I.;

Visti i dati in possesso dell'ufficio sulle organizzazioni dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, artigianato e commercio della provincia di Catanzaro e stabilito il grado della loro rappresentatività;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni di categoria interessate operanti in provincia di Catanzaro nel settore dell'agricoltura, artigianato e commercio;

Decreta:

1. La commissione del comitato provinciale INPS di Catanzaro, competente a decidere ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità, alla lettera *f)* del comma 1 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dei coltivatori diretti mezzadri e coloni, è così composta:

1) De Fazio Masino, presidente;

2) il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Catanzaro componente;

3) il direttore della ragioneria provinciale di Catanzaro, componente;

4) il direttore della sede provinciale dell'INPS di Catanzaro, componente;

5) Mendicino Antonio Salvatore, componente;

6) Feroleto Francesco, componente;

7) Rotella Natalina, componente;

8) Mammolenti Giuseppe, componente.

2. La commissione del comitato provinciale INPS di Catanzaro, competente a decidere i ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità, alla lettera *f)* del comma 1 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, degli artigiani, è così composta:

1) Mostaccioli Raffaele, presidente;

2) il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Catanzaro, componente;

3) il direttore della ragioneria provinciale di Catanzaro, componente;

4) il direttore della sede provinciale dell'INPS di Catanzaro, componente;

5) Russo Ferdinando, componente;

6) Pullano Francesco, componente;

7) Mastroianni Nicola, componente;

8) Colacione Vittorio, componente.

3. La commissione speciale del comitato provinciale INPS di Catanzaro, competente a decidere i ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità, alla lettera *f)* del comma 1 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, degli esercenti attività commerciali, è così composta:

1) Monteverde Pietro, presidente;

2) il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Catanzaro, componente;

3) il direttore della ragioneria provinciale di Catanzaro, componente;

4) il direttore della sede provinciale dell'INPS di Catanzaro, componente;

5) Miglio Carlo, componente;

6) Melina Vincenzo, componente;

7) Capellupo Pasquale, componente;

8) Ventura Giorgio, componente.

Le Commissioni, composte come sopra, hanno la stessa durata del comitato provinciale INPS di Catanzaro.

La sede dell'INPS di Catanzaro è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 18 novembre 2002

Il direttore provinciale: BRUNO

02A14160

DECRETO 18 novembre 2002.

Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Catanzaro

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, riguardante le procedure e i criteri di costituzione dei comitati provinciali I.N.P.S.;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 31/1989 del 14 aprile 1989 con la quale sono state impartite le direttive per la composizione dei comitati provinciali I.N.P.S.;

Vista la nota ministeriale n. 16882 del 26 giugno 1990;

Vista la nota ministeriale n. 67313 del 9 maggio 1996 - servizio centrale ULMO;

Ravvisata la necessità di ricostituire il comitato provinciale INPS di Catanzaro insediato in esecuzione del decreto n. 2037 del 17 luglio 1998;

Ravvisata l'urgenza di ricostituzione del predetto comitato per la scadenza dei termini di proroga di quarantacinque giorni, ai sensi della legge n. 444 del 15 luglio 1994;

Considerato che, ai fini della ripartizione dei membri di cui ai punti 1), 2) e 3) del citato art. 34 tra i settori economici interessati, debbono essere tenuti presenti i dati della locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed i dati e le notizie agli atti della Direzione provinciale del lavoro, e che è opportuno acquisire anche quelli disponibili presso la locale sede I.N.P.S., da utilizzare per una valutazione comparativa della rappresentatività delle singole organizzazioni; che, a tal fine, sono stati richiesti alla locale sede I.N.P.S. elementi conoscitivi sui settori economici interessati all'attività dell'istituto e, in particolare, alle funzioni del comitato provinciale, fra le quali il potere decisionale sui ricorsi;

Considerato che, previa istruttoria, il direttore della Direzione provinciale del lavoro ha formulato la seguente ipotesi di ripartizione fra settori economici dei componenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, così come modificato:

undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti così suddivisi:

quattro industria;
tre agricoltura;
tre terziario;
un dirigente d'azienda;

tre apresentanti dei datori di lavoro così suddivisi:

due industria;
uno agricoltura;

tre rappresentanti dei lavoratori autonomi così suddivisi:

uno coltivatori mezzadri e coloni;
uno artigiani;
uno esercenti attività commerciali;

che sono state consultate le seguenti organizzazioni sindacali dei lavoratori operanti nella provincia: C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., U.G.L., C.I.D.A., CONFAIL, C.I.S.I.A.L., CONF.S.A.L., CISAL;

che sono state consultate le seguenti organizzazioni datoriali: Associazione provinciale industriali, Unione provinciale del commercio; Unione provinciale agricoltori;

che sono state consultate le seguenti organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi: Confesercenti, Confartigianato, Coldiretti, C.I.A., U.S.A.R.C.I., Confcommercio, Confederazione nazionale artigianato, FIMEP, COPAGRI, Unione provinciale artigiani, C.I.D.E.C.;

che, per la corretta formulazione del giudizio sull'effettiva operatività e sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali in assenza di criteri definiti per legge, occorre stabilire in via preventiva tali criteri di valutazione;

che tali criteri vengono individuati in:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipula dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

che sulla base delle risultanze istruttorie e mediante le conseguenti valutazioni comparative, compiute utilizzando i criteri sopra enunciati, ed in relazione al numero limitato dei posti disponibili, sono state individuate, fra le organizzazioni sindacali operanti nella provincia di Catanzaro e interessate all'attività dell'istituto, le seguenti organizzaziom sindacali e datoriali:

Per i lavoratori dipendenti:

C.G.I.L. - Confederazione generale italiana del lavoro;

C.I.S.L. - Confederazione italiana sindacati lavoratori;

U.I.L. - Unione italiana del lavoro;

U.G.L. - Unione generale del lavoro;

C.I.S.A.L. - Confederazione italiana sindacati autonomi dei lavoratori;

C.I.D.A. - Confederazione italiana dirigenti d'azienda;

Peri datori di lavoro:

Associazione provinciale industriali;

Unione provinciale agricoltori;

Per i lavoratori autonomi:

Associazione provinciale artigiani;

Unione provinciale commercianti;

Federazione provinciale dei coltivatori diretti;

Viste le comunicazioni di designazione dei propri rappresentanti effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali;

Decreta:

Il comitato provinciale I.N.P.S. di Catanzaro è ricostituito come segue:

Rappresentanti dei lavoratori dipendenti

1) Sergio Genco;

2) Franco Centola;

3) Luigi Cimino;

4) Rocco M. Aliano;

5) Giuseppe Gualtieri;

6) Mario Longobardi;

7) Giorgio Vito;

8) Sergio Angelo;

9) Nicola Iovane;

10) Nicola Ciriaco;

11) Francesco M. Miceli.

Rappresentanti dei datori di lavoro

1) Angelo Agostino;

2) Luigi Severini;

3) Franco Bomba.

Rappresentanti dei lavoratori autonomi

1) Pietro Monteverde;

2) Raffaele Mostaccioli;

3) Masino De Fazio;

il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Catanzaro;

il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Catanzaro;

il direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Catanzaro.

Il suddetto comitato, a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ha durata di quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e trasmesso alla sede provinciale I.N.P.S. che ne dovrà curare l'esecuzione.

Catanzaro, 18 novembre 2002

Il direttore provinciale: BRUNO

02A14161

DECRETO 25 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Corymbosa», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Vista la circolare n. 73/98 del 27 maggio 1998 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;

Visti gli atti contenuti nel fascicolo d'ufficio, dai quali risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e della circolare 73/98;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Edilizia Corymbosa», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giambattista Ghi, in data 9 ottobre 1963, repertorio n. 5950, registro società n. 3156/63, tribunale di Roma - B.U.S.C. n. 4806/82036.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 25 novembre 2002

Il dirigente: CORSI

02A14184

DECRETO 25 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia La Tortuga», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1929, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta di diritto ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa «Edilizia La Tortuga», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gallelli Domenico, in data 16 marzo 1991, repertorio n. 106050, registro società n. 7649/91, tribunale di Roma - B.U.S.C. n. 32888/256882.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 25 novembre 2002

Il dirigente: CORSI

02A14185

DECRETO 25 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Ilaria», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1929, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992.

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta di diritto ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa «Edilizia Ilaria», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gallelli Domenico, in data 15 febbraio 1991, repertorio n. 105567, registro società n. 5964/91, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 32881/256875.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 25 novembre 2002

Il dirigente: CORSI

02A14186

DECRETO 25 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Andreia», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di Società cooperativa;

Vista la circolare n. 73/98 del 27 maggio 1998 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;

Visti gli atti contenuti nel fascicolo d'ufficio, dai quali risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e della circolare 73/98;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Edilizia Andreia», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Ugo Fallace, in data 3 gennaio 1964, repertorio 113621, registro società n. 599, tribunale di Roma - B.U.S.C. n. 5056/84576.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 25 novembre 2002

Il dirigente: CORSI

02A14187

DECRETO 25 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Nuvola», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1929, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta di diritto ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa «Edilizia Nuvola» con sede in Roma, costituita per rogito notaio Lucarini Orietta, in data 30 ottobre 1991, repertorio n. 34176, registro società 2947/92, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 33038/258352.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 25 novembre 2002

Il dirigente: CORSI

02A14188

DECRETO 25 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Aprile 73», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Vista la circolare n. 73/98 del 27 maggio 1998 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;

Visti gli atti contenuti nel fascicolo d'ufficio, dai quali risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal recitato art. 2544 del codice civile e della circolare n. 73/98;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Edilizia Aprile 73», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuseppe Pelloni, in data 9 aprile 1973, repertorio n. 16986, registro società n. 2321/73, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 21469/124902.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 25 novembre 2002

Il dirigente: CORSI

02A14189

DECRETO 27 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «La Marittima», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative dei cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 15 maggio 2002;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «La Marittima», con sede in Brindisi, viale Commenda n. 8, costituita per rogito dott. Loiacono Vincenzo in data 15 luglio 1976, repertorio n. 180954, registro società n. 1428, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 790/146795.

Brindisi, 27 novembre 2002

Il direttore provinciale: MARZO

02A14209

DECRETO 27 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Aurora», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 15 maggio 2002;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Aurora», con sede in Brindisi, corso Umberto n. 120, costituita per rogito dott. Rubino Tommaso in data 22 marzo 1949, repertorio n. 25899, registro società n. 143, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 310/23883.

Brindisi, 27 novembre 2002

Il direttore provinciale: MARZO

02A14210

DECRETO 27 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Ostunese», in Ostuni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 15 maggio 2002;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Ostunese», con sede in Ostuni, corso Vittorio Emanuele n. 46, costituita per rogito dott. De Luca Antonia in data 22 gennaio 1964, repertorio n. 19557, registro società n. 578, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 179/83557.

Brindisi, 27 novembre 2002

Il direttore provinciale: MARZO

02A14211

DECRETO 27 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Co.Bra.Coop. Bracciantile agricola giovanile», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 15 maggio 2002;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Co.Bra.Coop. Bracciantile agricola giovanile», con sede in Brindisi, via Casimiro n. 40, costituita per rogito dott. De Laurentis Paolo, in data 6 settembre 1979, repertorio n. 46960, registro società n. 2015, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1046/170661.

Brindisi, 27 novembre 2002

Il direttore provinciale: MARZO

02A14212

DECRETO 27 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Coop.va Agricola Oliv. Sampietrani Co.Ag.Ol.Sa.», in S. Pietro V.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 15 maggio 2002;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Coop.va Agricola Oliv. Sampietrani Co.Ag.Ol.Sa.», con sede in S. Pietro V., via Circonvallazione S.S. 16, costituita per rogito dott. Forleo Italo in data 23 febbraio 1955, repertorio n. 9781, registro società n. 250, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 13/51468.

Brindisi, 27 novembre 2002

Il direttore provinciale: MARZO

02A14213

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 dicembre 2002.

Rettifica del decreto dirigenziale 2 agosto 2002, n. 1188 Ric. Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione». Ammissione al finanziamento dei progetti di ricerca e formazione, presentati ai sensi del decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 17 ottobre 2001 «Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori strategici del Mezzogiorno (agro-industria, ambiente, beni culturali, trasporti)».

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO
DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR);

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 12 del predetto decreto ministeriale che, nell'ambito delle attività finanziabili con procedimento negoziale, disciplina la selezione e il sostegno a progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» per l'utilizzo, nel periodo 2000-2006, dei fondi strutturali della Unione europea nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 17 ottobre 2001 e recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori strategici per il Mezzogiorno (agro-industria, ambiente, beni culturali, trasporti)»;

Visto il decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 2002 con il quale sono

stati ammessi al finanziamento, tra gli altri, e con le modalità ivi indicate, il progetto n. 12977 presentato da Comau S.p.a., Fidia S.p.a., Mecof S.p.a., Atos Origin S.p.a. e Masmec S.r.l., e il progetto n. 13019 presentato da Syremont S.p.a. e Università degli studi di Lecce;

Vista la nota in data 30 settembre 2002 pervenuta a questo Ministero in data 7 ottobre 2002 prot. n. 10039 con la quale, con riferimento al predetto progetto n. 12977, i proponenti hanno richiesto il riconoscimento dell'agevolazione aggiuntiva del 10% per progetti svolti in collaborazione con soggetti pubblici di ricerca;

Acquisito, al riguardo, il parere positivo del comitato ex art. 7, comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, espresso nella seduta del 12 novembre 2002;

Vista, altresì, la nota in data 18 ottobre 2002, pervenuta a questo Ministero in data 31 ottobre 2002, prot. n. 10833, con la quale, con riferimento al predetto progetto n. 13019, i proponenti hanno richiesto la soppressione delle condizioni cui il richiamato decreto n. 1188 del 2 agosto 2002 subordinava specificatamente la stipula del relativo contratto di finanziamento;

Acquisito, al riguardo, il parere positivo dell'istituto convenzionato competente, espresso con nota del 7 novembre 2002, pervenuta a questo Ministero in data 13 novembre 2002, prot. n. 11478;

Viste le risorse disponibili nell'ambito delle misure I.3 e III.1 del predetto PON;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione di uno specifico provvedimento di rettifica del decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002;

Decreta:

Art. 1.

A rettifica di quanto disposto con decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002, alle attività di ricerca riferite al progetto n. 12977, presentato da Comau S.p.a., Fidia S.p.a., Mecof S.p.a., Atos Origin S.p.a. e Masmec S.r.l., viene riconosciuta l'agevolazione aggiuntiva di cui all'art. 5, comma 21, lettera *d2)* del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000. Pertanto la misura del finanziamento, per le predette attività, viene rideterminata in € 7.372.000,00 fermo restando il costo ammesso per le attività di ricerca pari a € 11.860.000,00.

Art. 2.

A rettifica di quanto disposto con decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002, sono soppresse le condizioni specifiche poste con riferimento al progetto n. 13019 presentato da Syremont S.p.a. e Università degli studi di Lecce.

Art. 3.

Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto e pari a € 1.186.000,00 graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, sezione aree depresse, utilizzando gli appositi finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo, della legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo le quote previste nell'ambito del Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico e alta formazione» 2000-2006, nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale, approvato dalla Commissione europea in data 8 gosto 2000.

Art. 4.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del citato decreto direttoriale n. 1188-ric del 2 agosto 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A14181

DECRETO 2 dicembre 2002.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO VI

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 — modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 — e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito Albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'Albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1º elenco), con il quale è stato istituito il primo Albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 1701/Ric. del 27 novembre 2002, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Viste le richiese di istrizione all'Albo pervenute, nonchè le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 26 novembre 2002, dal comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'Albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'Albo di cui in premessa:

Trentino Alto-Adige - Tecnovia S.r.l., via Verona n. 22 - 39100 Bolzano.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

K 73.1 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria;

K 74.20.3 - Servizi di ingegneria integrati;

M 80.30.3 - Scuole e corsi di formazione speciale.

Punto di primo contatto: tel. 0471/282823, e-mail tecnovia@tenovia.it, fax 0471/400080, sito Internet www.tecnovia.it

Piemonte - Erxa S.r.l., corso Re Umberto n. 60 - 10128 Torino.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

74.20.3 - Servizi di ingegneria integrata;

72.60.1 - Servizi di telematica, robotica, eidomatica.

Punto di primo contatto: tel. 011/7412749, e-mail erxa@erxa.it, fax 011/7412044, sito Internet www.erxa.it

Veneto - F.lli Busellato & Drigo S.r.l., via E. Mattei n. 13 - 30020 Summaga di Portogruaro (Venezia).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

28.62.2 - Lavorazioni meccaniche;

27.35 - Costruzione stampi e automazioni processi produttivi.

Punto di primo contatto: tel. 0421/276987, e-mail bed@adria.it, fax 0421/276100, sito Internet www.glassonline.com/busellato

Veneto - Mevis S.p.a., via Borgo Tocchi n. 28/32 - 36027 Rosà (Vicenza).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

28.74.1 - Produzione di molle.

Punto di primo contatto: tel. 0424/5844, e-mail stefano.nagy@mevis.it, fax 0424/581780, sito Internet www.mevis.com

Emilia Romagna - CPL Concordia Soc. Coop. a r.l., via A. Grandi n. 39 - 41033 Modena.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

45.25 - Altri lavori speciali di costruzione.

Punto di primo contatto: tel. 0535/616111, e-mail pcapelli@cpl.it, fax 0535/616316, sito Internet www.cpl.it

Emilia-Romagna - Sassuolo LAB. S.r.l., via Regina Pacis n. 72 - 41049 Sassuolo (Modena).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

26.30 - Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica;

24.40 - Fabbricazione di mattoni, tegole e altri prodotti per l'edilizia;

26.22 - Fabbricazione di articoli sanitari.

Punto di primo contatto: tel. 0536/810563, e-mail ggaido@sassuololab.it, fax 0536/811585, sito Internet www.sassuololab.it

Toscana - EDI S.n.c. Di Doveri Susanna & C., via Molise n. 3 - 56025 Zona industriale di Gello Pontedera (Pisa).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

32 - Industria della costruzione e dell'installazione di macchine e materiale meccanico;

35 - Industria della costruzione e montaggio di autoveicoli, carrozzerie, parte ed accessori;

36 - Industria della costruzione di altri mezzi di trasporto.

Punto di primo contatto: tel. 0587/294055, e-mail info@EDIprogetti.it, fax 0587/296056, sito Internet www.ediprogetti.it

Lazio - Tecnoprocess S.r.l., via Salomone Morpurgo n. 22 - 00135 Roma.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

73.10.7 - Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze e dell'ingegneria;

29.56.1 - Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (compresi parti e accessori, manutenzioni e riparazioni);

33.3 - Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali.

Punto di primo contatto: tel. 06/50652505, e-mail tecnoprocess@tencoprocess.it, fax 06/50652577.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 2 dicembre 2002

Il dirigente: COBIS

02A14234

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA «FRANCESCO SEVERI» DI ROMA

DECRETO 2 dicembre 2002.

Disposizioni per le elezioni di primo grado del comitato direttivo dell'Istituto nazionale di alta matematica con procedure telematiche.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 153;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del 16 ottobre 2002 con cui sono state approvate le modifiche al regolamento elettorale dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» concernenti l'introduzione delle procedure telematiche (art. 6-*bis*) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2002;

Vista l'intesa tra l'Istituto nazionale di alta matematica ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MIUR) volta all'attivazione delle sopra citate procedure telematiche, firmata il 27 novembre 2002;

Decreta:

a) Le elezioni di primo grado per il rinnovo del Comitato direttivo dell'INdAM, in scadenza il giorno 8 giugno 2003, si svolgeranno in coincidenza con la prima tornata delle elezioni dei componenti delle commissioni per le valutazioni comparative per il reclutamento dei docenti, prevista nel periodo 27 gennaio - 5 febbraio 2003, utilizzando i seggi per dette elezioni.

b) L'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale dell'INdAM, sarà pubblicato sul sito elettronico del MIUR, entro il 23 dicembre 2002.

Gli interessati potranno presentare opposizione all'elenco. Le eventuali opposizioni dovranno pervenire all'INdAM entro il 13 gennaio 2003.

c) L'elenco definitivo degli aventi diritto al voto, che terrà conto delle decisioni della Commissione elettorale, sarà pubblicato sul sito del MIUR, entro il 20 gennaio 2003.

d) Allo spoglio dei risultati e alla proclamazione degli eletti provvederà la Commissione elettorale costituita dall'Istituto. Il risultato delle elezioni sarà pubblicizzato sul sito dell'INdAM e del MIUR.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 2 dicembre 2002

Il presidente: FIGÀ TALAMANCA

02A14183

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 20 novembre 2002.

Certificazioni di qualità rilasciate dall'European Institute for Quality Certificate (IECQ). (Deliberazione n. 331).

*Riferimenti normativi: art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34; art. 8, comma 11-*quater*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.*

IL CONSIGLIO

Vista la relazione del settore qualificazione e vigilanza sulle imprese;

Considerato in fatto.

L'Agenzia territoriale per la casa della provincia di Torino ha comunicato che in sede di esperimento delle procedure di gara per i lavori di ristrutturazione e sopraelevazione di un fabbricato in via Leini, l'aggiudicataria ITE Impianti S.r.l. di Pianezza ed altre imprese Tekno 3 S.a.s., Tecnocap S.r.l. e B.O.M.A.R. S.a.s. hanno esibito ai fini della riduzione della cauzione provvisoria le certificazioni del possesso del sistema di qualità rilasciate dall'European Institute for Quality Certificate, di seguito denominato come IECQ.

La S.A. ha comunicato che dalle verifiche attivate è emerso che la suddetta società IECQ non è accreditata né dal Sincert, né da altri organismi operanti nello Spazio economico europeo, aderenti all'accordo Multilaterale EA ed ha, pertanto, richiesto a questa Autorità di fornire delle specifiche indicazioni.

L'art. 8, comma 11-*quater*, della legge n. 109/1994, dispone che le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità possono usufruire in sede di partecipazione alle gare di particolari benefici.

L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2000, n. 34, dispone che il possesso della certificazione del sistema di qualità o degli elementi significati di tale sistema è condizione necessaria per la qualificazione delle imprese, secondo la cadenza temporale prevista dall'allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.

Ritenuto in diritto.

La questione riguardante gli organismi abilitati a rilasciare le certificazioni relative al possesso del sistema di qualità, come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *l)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, è stata oggetto di un tavolo di concertazione attivato da questa Autorità con l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria (attualmente Ministero delle attività produttive), cui è attribuita la competenza in materia di norme che regolamentano il settore delle certificazioni di qualità.

Le conclusioni di tale tavolo di concertazione sono confluite nel comunicato n. 8 inviato alle SOA, in data 15 maggio 2001, successivamente aggiornato con il comunicato n. 11 del 2 luglio 2002, alla luce di una successiva integrazione dell'elenco dei soggetti abilitati all'accreditamento comunicata dal suddetto del Ministero.

Attualmente, dunque, gli organismi abilitati all'accreditamento dei soggetti che possono rilasciare le certificazioni previste dall'art. 4 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 sono i seguenti:

Sincert - Italia;

BMWA - Austria;

Belcert - Belgio;

COFRAC - Francia;

DANAK - Danimarca;

DAR-TGA - Germania;

ENAC - Spagna;

FINAS - Finlandia;

NA - Norvegia;

NAB - Irlanda;

RVA - Paesi bassi;

SAS - Svizzera;

SWEDAC - Svezia;

UKAS - Regno unito.

Il consiglio.

Accerta che la società European Institute for Quality Certificate (IECQ) non è accreditata né dal Sincert, né da altri organismi operanti nello Spazio economico europeo, aderenti all'accordo Multilaterale EA;

Delibera:

a) le Soa, qualora abbiano rilasciato attestazioni di qualificazione in presenza di certificazioni del sistema di qualità certificato da enti che non risultano accreditati dai suddetti organismi, devono procedere alla loro revisione;

b) le stazioni appaltanti, ai fini della dimostrazione di quanto previsto dell'art. 8, comma 11-*quater*, della legge n. 109/1994 e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, non possono accettare le certificazioni del sistema di qualità rilasciate da enti che non risultano accreditati dai suddetti organismi;

c) manda ai settori competenti per la pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e per l'invio diretto alle Soa autorizzate ed alla stazione appaltante richiedente.

Roma, 20 novembre 2002

Il presidente: GARRI

02A14165

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Civile estinzione della parrocchia di Maria Immacolata, in Modena

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 novembre 2002, viene riconosciuta civilmente l'estinzione della parrocchia di Maria Immacolata, con sede in Modena.

Il provvedimento di estinzione ha efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

02A14162

Nuova denominazione della parrocchia S. Massimiliano Kolbe alla Magliana, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 novembre 2002, la parrocchia S. Massimiliano Kolbe alla Magliana, con sede in Roma, ha assunto la nuova denominazione di parrocchia Santo Volto di Gesù, sempre con sede in Roma.

02A14163

Nuova denominazione della parrocchia Beata Maria Josefa del Cuore di Gesù, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 novembre 2002, la parrocchia Beata Maria Josefa del Cuore di Gesù, con sede in Roma, ha assunto la nuova denominazione di parrocchia Santa Maria Josefa del Cuore di Gesù, sempre con sede in Roma.

02A14164

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Recal»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 659 del 4 novembre 2002

Specialità medicinale: RECAL: «1 g compresse effervescenti» 3 tubi da 10 compresse effervescenti cadauno per uso orale - A.I.C. n. 033541018.

Società New Farma soc. coop. a r.l. - via Umberto n. 20 - 95030 Sant'Agata Li Battiati (Catania).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Recal», «1 g compresse effervescenti» 3 tubi da 10 compresse effervescenti cadauno per uso orale - A.I.C. n. 033541018, prodotti anteriormente al 12 giugno 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 213 del 7 maggio 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 9 dicembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14156

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Opteron»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 675 del 12 novembre 2002

Specialità medicinale: OPTERON, 30 compresse rivestite 250 mg - A.I.C. n. 025585011.

Società Gienne Pharma S.p.a. - Via Lorenteggio, n. 270/A - 20146 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Opteron», 30 compresse rivestite 250 mg - A.I.C. n. 025585011, prodotti anteriormente al 31 maggio 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 167 dell'11 aprile 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 27 novembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14155

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Foradil»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 683 del 14 novembre 2002

Medicinale: FORADIL.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese, strada statale n. 233 km 20,5, c.a.p. 21040 - Italia, codice fiscale n. 07195130153.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità. Modifica della composizione qualitativa del materiale del condizionamento primario.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approva la modifica del materiale del condizionamento primario da: blister PVC/PE/PVDC a: blister coldformed double aluminium (Alu/Alu) (foglio PA/Al/PVC + foglio Al con lacca saldata a caldo). Conseguentemente si autorizza la riduzione del periodo di validità da trentasei a ventiquattro mesi.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027660051 - «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 30 capsule + erogatore;

A.I.C. n. 027660075 - «12 mcg polvere per inalazione capsule rigide» 60 capsule + erogatore.

I lotti prodotti prima della data del presente provvedimento possono essere mantenuti in commercio fino a diciotto mesi dalla data di produzione dei lotti stessi.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14154

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Centiax»

Estratto decreto n. 552 del 19 novembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharmacare S.r.l., con sede in via Washington, n. 7 - Milano, con codice fiscale n. 12363980157.

Medicinale: CENTIAX.

Confezione:

A.I.C. n. 035276017 - «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» flacone + fiala ev im;

A.I.C. n. 035276029 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» flacone + fiala ev im;

A.I.C. n. 035276031 - «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» flacone + fiala ev im;

A.I.C. n. 035276043 - «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» flacone + fiala im;

A.I.C. n. 035276056 - «2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» flacone + fiala ev.

È ora trasferita alla società: Errekappa euroterapici S.p.a., con sede in via Ciro Menotti n. 1/A - Milano, con codice fiscale n. 09674060158.

Produzione, controllo e confezionamento: fermo restando le autorizzazioni alla produzione e controlli, concesse al medicinale sopracitato, presso l'officina Anfarm - Hellas S.A. Pharmaceuticals, per le confezioni «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» flacone + fiala ev im (A.I.C. n. 035276017) e «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» flacone + fiala ev im (A.I.C. n. 035276029) è autorizzata, per le confezioni «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» flacone + fiala ev im (A.I.C. n. 035276031), «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» flacone + fiala im (A.I.C. n. 035276043) e «2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» flacone + fiala ev (A.I.C. n. 035276056) la produzione, il confezionamento, i controlli ed il rilascio dei lotti dall'officina Anfarm - Hellas S.A. Pharmaceuticals all'officina farmaceutica Mitim S.r.l., con sede in Brescia, via Cacciamali, 34-36-38.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14152

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcio carbonato + vitamina D3».

Estratto decreto n. 507 del 28 ottobre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede in via Tiburtina n. 1004 - Roma, con codice fiscale n. 08205300588.

Medicinale: CALCIO CARBONATO + VITAMINA D3.

Confezione:

A.I.C. n. 035121019/G - «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine;

A.I.C. n. 035121021/G - «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 46 bustine.

È ora trasferita alla società: Union Health S.r.l., con sede in via Roccamandolfi n. 1, Roma, con codice fiscale n. 06831491003.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14153

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiramicina 20% laboratorio vaccinogeno Pagnini».

Estratto decreto n. 241 del 18 novembre 2002

Medicinale veterinario prefabbricato: SPIRAMICINA 20% LABORATORIO VACCINOGENO PAGNINI, (ex integratore medicato Broncospir 200).

Titolare A.I.C. Laboratorio vaccinogeno Pagnini con sede legale e fiscale in Portici (Napoli), via Diaz n. 147/149, codice fiscale n. 00562910638;

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Portici (Napoli), via Diaz n. 147/149;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

busta da 1 kg - A.I.C. n. 103390011;

busta da 5 kg - A.I.C. n. 103390023.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: spiramicina 200 g;

eccipienti: destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: malattie respiratorie e neonatali sostenute da germi gram-positivi;

suini: enteriti batterica da germi gram-positivi, polmonite enzootica;

broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie respiratorie, gastro-intestinali e dell'apparato locomotore, setticemie sostenute da germi gram-positivi.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: ventiquattro giorni;

suini e broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): dieci giorni.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14158

Comunicato di rettifica relativo al decreto 27 settembre 2002 recante: «Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario».

Nella parte del decreto 27 settembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 259 del 5 novembre 2002, alla voce: «Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.p.a. - Prodotto Bovilis Rota K 99 - A.I.C. n. 101895011/023»; è da intendersi: «Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.p.a. - Specialità Bovilis K 99 - A.I.C. n. 101895011/023».

02A14157

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario prefabbricato «Tilosina 20% liquido Ceva Vetem S.p.a.» (ex integratore medicato Tilosol 200 liquido).

Nella parte del comunicato: «Decreto n. 190 del 25 settembre 2002» relativo al medicinale veterinario prefabbricato «Tilosina 20% liquido Ceva Vetem S.p.a.» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 del 7 settembre 2002, pag. n. 55, riga 11, ove è indicata la confezione flacone da 1 ml - A.I.C. n. 102698026 si intende: «flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102698026».

02A14159

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riconoscimento provvisorio dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale INPAS

Con decreto ministeriale 18 novembre 2002, è stata approvata, in via provvisoria, ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 2001, n. 152, la costituzione, da parte della confederazione dei sindacati autonomi dei lavoratori - CONFSAL, dell'istituto di patronato e di assistenza sociale INPAS, che la confederazione medesima ha costituito con delibera 22 aprile 2002, approvandone il relativo statuto.

Il riconoscimento definitivo sarà concesso a condizione che sia accertata, entro un anno dalla data della domanda di riconoscimento stesso, avanzata il 22 maggio 2002, la realizzazione del progetto previsto all'art. 3, comma 2, della citata legge n. 152/2001.

02A14232

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Trasformazione in fondazione di diritto privato dell'ente Domus Galileana, in Pisa

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali dell'11 novembre 2002, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, l'ente Domus Galileana, con sede in Pisa, è stato trasformato in fondazione di diritto privato e ne è stato approvato il relativo statuto.

02A14133

Adozione del logo ufficiale al fine di fornire una immagine unitaria e coordinata del Ministero per i beni e le attività culturali.

Con decreto in data 31 ottobre 2002 il Ministro ha adottato il logo ufficiale al fine di fornire una immagine unitaria e coordinata del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il logo è stato derivato dalla testa di Apollo del gruppo marmoreo raffigurante Apollo e Dafne di Gianlorenzo Bernini di proprietà dello Stato.

Le Direzioni generali del Ministero rappresenteranno il logo ciascuna con proprio colore secondo modalità di applicazione disciplinate con appositi provvedimenti.

Il decreto verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.

02A14134

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Compagnia fiduciaria lombarda S.r.l.», in Lodi.

Con decreto direttoriale 3 dicembre 2002, emanato dal Ministero della attività produttive, la società «Compagnia fiduciaria lombarda S.r.l.», con sede legale in Lodi (numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale 03625220961 è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

02A14233

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annotazione su decreti di conferimento di onorificenze ordine «Al merito della Repubblica Italiana»

Su disposizione del cancelliere dell'ordine, si è provveduto all'annotazione degli estremi della sentenza comportante *ope legis* la privazione delle onorificenze conferite al dott. Giuseppe Cerciello.

Al dott. Cerciello erano state conferite le onorificenze di cavaliere con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, di ufficiale con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1988 e di commendatore con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1993.

Le citate onorificenze sono state a suo tempo pubblicate rispettivamente, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 23 luglio 1980, pag. 31, I colonna, rigo n. 8 (elenco art. 2 - cavalieri); nel supplemento ordinario n. 80 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1989, pag. 24, III colonna, rigo n. 18 (elenco ufficiali Ministero del Tesoro); nel supplemento ordinario n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 7 settembre 1994, pag. 7, III colonna, rigo n. 32 (elenco commendatori - Presidenza del Consiglio dei Ministri).

02A14190

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del liquidatore della società «Cooperativa lavoratori Serena a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 3930 del 19 novembre 2002, la giunta regionale ha nominato il dott. Ruggero Kucich, con studio in Trieste, via Beccaria n. 7, liquidatore della «Cooperativa lavoratori Serena a r.l.» in liquidazione, con sede in Trieste, in sostituzione del sig. Luca Caramelli.

02A14136

Gestione commissariale della società cooperativa «Multiservice soc. coop. a r.l.», in Trieste, e nomina del commissario governativo.

Con deliberazione n. 3931 del 19 novembre 2002, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della cooperativa «Multiservice soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, ed ha nominato commissario governativo, per il periodo massimo di sei mesi, il dott. Emilio Ressani, con studio in Trieste, via Pier Luigi da Palestrina n. 3.

02A14137

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «R.R. Stage Studios soc. coop. a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 3929 del 19 novembre 2002, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «R.R. Stage Studios soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 4 dicembre 1986, per rogito notaio dott. Livio Vecchiono di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Trieste, via della Geppa n. 17.

02A14138

REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Dichiarazione di fallimento della «Servizi antincendi, piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Bolzano

Con deliberazione n. 1124 del 18 novembre 2002, la giunta regionale ha preso atto che con sentenza del tribunale di Bolzano del 4 ottobre 2002, fall. n. 3360 è stato dichiarato il fallimento della «Servizi antincendi, piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bolzano, via Resia n. 98/d, e di conseguenza revoca al commissario liquidatore rag. Leonardo Salsotto, con studio in Bolzano, piazza Walther n. 22, l'incarico conferito con propria deliberazione n. 944 del 7 ottobre 2002.

02A14129

Trasferimento della sede legale della «Adige Servizi, piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Avio

Con deliberazione n. 1125 del 18 novembre 2002, la giunta regionale ha preso atto che la «Adige Servizi, piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Avio - frazione Borghetto, via XXVII Maggio n. 73, ha trasferito la propria sede legale nel comune di Verona, cessando ogni attività in provincia di Trento e conseguentemente revoca al commissario liquidatore dott. Rinaldo Pola, con studio in Caldonazzo, viale Stazione n. 4, l'incarico conferito con propria deliberazione n. 1037 del 28 ottobre 2002.

02A14130

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla CCIAA di Verona con determinazione dirigenziale n. 548 del 14 novembre 2002. I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla CCIAA di Verona sono stati ritirati e deformati.

N. Marchio	Impresa	Sede
76VR	Molini Andrea	Verona, via dietro S. Eufemia, 13
117VR	Cucchetto Augusto	Colognola Col. Verona, via Naronchi
246VR	Mercanti Andrea	Verona, via Unità d'Italia, 114
232VR	M.S. di Menta Simone	Verona, via Cava Bradisa, 9
137VR	Auro S.r.l.	Verona, viale del Lavoro, 24

2) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla CCIAA di Verona con determinazione dirigenziale n. 548 del 14 novembre 2002. I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla CCIAA di Verona sono stati ritirati e deformati. Le sottoelencate imprese hanno presentato regolare denuncia di smarrimento dei punzoni indicati a fianco di ciascuna impresa.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla CCIAA di Verona.

N. Marchio	Impresa	Sede	Punzoni smarriti
137VR	Auro S.r.l.	Verona	4

02A14180

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651293/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	- annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	- annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
	- annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F -	*Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
	- annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
	- annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 1 2 1 4 *

€ 0,77